



Stazione Unica Appaltante - SUA.CS Per conto del Comune di SANGINETO(CS)

Piazza XV Marzo, 1 – 87100 Cosenza Tel. 0984/814220 – 632 – 393 – 274 - 547

sito internet: www.provincia.cs.it
Pec: sua@pec.provincia.cs.it

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA

- si sensi dell'art. 71 del D. Lgs. n. 36/2023 –

"MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE RETE RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI URBANI DEL COMUNE DI SANGINETO"

CUP: H81E23000060006 - CIG: A039CDD979 - Cod. gara: 23SUA089

Missione 2: Rivoluzione verde e transizione ecologica. Componente 2: Agricoltura sostenibile ed economia circolare.

Investimento 1.1: Realizzazione nuovi impianti e ammodernamento di impianti esistenti

| ART. 1 - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | Comune di Sangineto (CS) | | | |
| Ente Appaltante | Via G. Matteotti, 109 – 87020 SANGINETO (CS) Profilo di committente (sito internet del comune): www.comune.sangineto.cs.it | | | |
| Punt i di contatto | Settore competente: Ufficio Tecnico tel. 0982 970659 | | | |
| | PEC: areatecnica.sangineto@pec.it | | | |
| | Stazione Unica Appaltante della provincia di Cosenza – SUA.CS: 0984/814220 – 632 – 379 – 528. | | | |
| | mail: sua@provincia.cs.it | | | |
| Indirizzo a cui vanno inviate le offerte | PIATTAFORMA TELEMATICA https://gare.provincia.cs.it | | | |

ART. 2 - OGGETTO DELLA GARA

- 1. Il presente disciplinare detta le norme per la partecipazione all'appalto per il "MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE RETE RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI URBANI DEL COMUNE DI SANGINETO" PNRR AVVISO M2 C1 I1.1 LINEA DI INTERVENTO A CUP: H81E23000060006 CIG: A039CDD979 , secondo quanto previsto nel Capitolato Speciale di Appalto e negli elaborati progettuali.
- 2. Norme per la determinazione delle offerte economicamente più vantaggiose.



3. Ai fini della formulazione delle offerte sono resi disponibili, all'interno del Capitolato Speciale d'Appalto, i dati relativi alle specifiche tecniche delle forniture richieste.

ART. 3 - LUOGO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Intero territorio del Comune di Sangineto (CS)

ART. 4 - DURATA DEL CONTRATTO DI APPALTO

Il termine di esecuzione secondo i termini previsti nel Capitolato Speciale d'Appalto.

L'amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla consegna anticipata dei lavori, prima della stipulazione del contratto, ai sensi dell'art. 17, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023, fatto salvo quanto previsto dall'art. 50, comma 6, del medesimo D.Lgs.

ART. 5 - IMPORTO DELL'APPALTO

1. L'importo complessivo delle forniture oggetto dell'appalto risulta essere pari ad €.766.661,00 oltre iva.

| IMPORTO FORNITURE - € | | | | |
|---|--|--|--|--|
| A) 480.050,00 – importo forniture | | | | |
| B) 4.008,78 – incidenza manodopera | | | | |
| C) 7.136,44 – oneri della sicurezza | | | | |
| A+B+C) = 491.195,00 TOTALE | | | | |
| TOTALE DELL'APPALTO | | | | |
| (lavori + forniture) | | | | |
| EURO 766.661,00 – IMPORTO COMPLESSIVO | | | | |
| EURO 47.123,84 - MANODOPERA | | | | |
| EURO 12.136,22 – ONERI SICUREZZA | | | | |
| EURO 707.400,94 – IMPORTO SU CUI CALCOLARE IL RIBASSO | | | | |
| | | | | |

2. Il presente appalto è finanziato con i fondi del PNRR - Missione 2: Rivoluzione verde e transizione ecologica. Componente 2: Agricoltura sostenibile ed economia circolare. Investimento 1.1: Realizzazione nuovi impianti e ammodernamento di impianti esistenti. Il pagamento avverrà a ricezione avvenuta del finanziamento del Ministero della Transizione Ecologica con emissione, autorizzata dal committente, della fattura da parte dell'Impresa Aggiudicataria.

ART. 6 - ATTI DI GARA

Costituiscono atti di gara i seguenti documenti:

- 1. Elaborato A Bando di Gara;
- 2. Elaborato B Disciplinare di Gara;
- 3. Elaborato C Capitolato Speciale d'Appalto;
- 4. Elaborato D Schema di contratto;
- 5. Elaborato E Modulistica di partecipazione:
- 6. Elaborati progettuali.

I moduli sono predisposti per semplificare la partecipazione delle imprese alla gara d'appalto; nel caso emergessero incongruenze tra quanto ivi riportato e quanto stabilito nel disciplinare di gara, farà fede quanto riportato nel



disciplinare.

Il Modulo A "Domanda di Partecipazione",che contiene le dichiarazioni richieste per l'ammissione alla gara, e il Mod. A3 "Patto di Integrità" dovranno essere presentati, pena l'esclusione dalla gara, oltre che dalle imprese singole o Consorzi di Cooperative e tra Imprese artigiane o Consorzi Stabili, anche, da ciascuna impresa componente il R.T.C. o il Consorzio ordinario di concorrenti.

ART. 7 - PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI SELEZIONE

Procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023, con il criterio di selezione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 283 del D.P.R. 207/2010.

Si procederà all'individuazione delle offerte anormalmente basse e alla valutazione della congruità delle stesse con le modalità indicate nell'art. 110 del D.Lgs. 36/2023 e 284 del D.P.R. 207/2010.

La Stazione Appaltante intende avvalersi della cd. "inversione procedimentale" ai sensi dell'art. 107, comma 3, esaminando le offerte economiche prima della verifica della documentazione amministrativa. In tal caso il controllo sul possesso dei requisiti e sull'assenza dei motivi di esclusione avverrà principalmente in capo alla prima in graduatoria di ciascuna gara.

ART. 8 - SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA

- 1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici gli operatori economici di cui all'articolo 13, comma 6, del D.lgs. 36/2023 nonché gli operatori economici stabiliti in altri stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.
- 2. Ai sensi dell'art. 65, del D.lgs. 36/2023, rientrano nella definizione di operatori economici i seguenti soggetti:
 - a) Gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
 - b) I consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della L. 25 giugno 1909, n. 422, e del Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla L. 8 agosto 1985, n.443;
 - c) I consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.
 - d) I raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza a uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
 - e) I consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c), anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
 - f) Le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 aprile 2009, n. 33;
 - g) I soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del D.lgs. 23 luglio 1991, n. 240.
- 3. I consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e i consorzi tra imprese artigiane [art. 65, comma 2, lettera b) del D.lgs. 36/2023] e i consorzi stabili [art. 65, comma 2, lettera d), del D.lgs. 36/2023] sono tenuti a indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi



altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

- 4. Ai sensi dell'art. 68, comma 14, del D.lgs. 36/2023 è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
- 5. Ai sensi dell'art. 68, comma 1 del D.lgs. 36/2023, è consentita la presentazione di offerte da parte di raggruppamenti temporanei di concorrenti [art. 65, comma 2, lettera e), del D.lgs. 36/2023] e di consorzi ordinari di concorrenti [art. 65, comma 2, lettera d), del D.lgs. 36/2023] anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza a uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. L'offerta deve contenere tale impegno.
- 6. Ai sensi dell'art. 68, comma 2, del D.lgs. 36/2023, nell'offerta devono essere specificate le parti del servizio che sono eseguite dai singoli operatori economici riuniti (raggruppamenti temporanei) o consorziati (consorzi ordinari).
- 7. Nel caso di soggetti già formalmente costituitisi ai sensi dell'art. 68, comma 5 e 6 del D.lgs. 36/2023, a pena di esclusione, nella "Busta A Documentazione amministrativa" di cui al successivo paragrafo 12.1), devono essere acclusi l'originale o la copia autenticata, ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 445/2000, dell'atto di costituzione.
- 8. Ai sensi dell'art. 100, comma 8, del D.lgs. 36/2023, nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti [art. 65, comma 2, lettera e), del D.lgs. 36/2023], consorzi ordinari di concorrenti [art. 65, comma 2, lettera d), del D.lgs. 36/2023], aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete [art. 65, comma 2, lettera g), del D.lgs. 36/2023] e di gruppi europei di interesse economico [art. 65, comma 2, lettera h), del D.lgs. 36/2023], la mandataria deve possedere i requisiti e eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

ART. 9 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Requisiti di ordine generale

Non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti per i quali sussistono le cause di esclusione di cui ai seguenti articoli del D.lgs. 36/2023 di seguito elencati:

Articolo 94 - Causa di esclusione automatica

- 1. È causa di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per uno dei seguenti reati:
 - a. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale oppure delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis oppure al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309, dall'articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.43 e dall'articolo 452-quaterdieces del codice penale, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio dell'Unione europea, del 24 ottobre 2008;
 - b. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater*, 320, 321, 322, 322-*bis*, 346-*bis*, 353, 353-*bis*, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
 - c. false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;



- d. frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, del 26 luglio 1995;
- e. delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- f. delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n.109;
- g. sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- h. ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
- 2. È altresì causa di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di ragioni di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. La causa di esclusione di cui all'articolo 84, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, l'impresa sia stata ammessa al controllo giudiziario ai sensi dell'articolo 34-bis del medesimo codice. In nessun caso l'aggiudicazione può subire dilazioni in ragione della pendenza del procedimento suindicato.
- 3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 è disposta se la sentenza o il decreto oppure la misura interdittiva ivi indicati sono stati emessi nei confronti:
 - a. dell'operatore economico ai sensi e nei termini di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231;
 - b. del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
 - c. di un socio amministratore o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
 - d. dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
 - e. dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori generali;
 - f. dei componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;
 - q. del direttore tecnico o del socio unico;
 - h. dell'amministratore di fatto nelle ipotesi di cui alle lettere precedenti.
- 4. Nel caso in cui il socio sia una persona giuridica l'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti degli amministratori di quest'ultima.
- 5. Sono altresì esclusi:
 - a. l'operatore economico destinatario della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
 - b. l'operatore economico che non abbia presentato la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non abbia presentato dichiarazione sostitutiva della sussistenza del medesimo requisito;
 - c. in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) n. 240/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021 e dal regolamento (UE) n. 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, che non abbiano prodotto, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo



rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del comma 2 del citato articolo 46, oppure, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;

- d. l'operatore economico che sia stato sottoposto a liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o nei cui confronti sia in corso un procedimento per l'accesso a una di tali procedure, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dall'articolo 186-bis, comma 5, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dall'articolo 124 del presente codice. L'esclusione non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, sono stati adottati i provvedimenti di cui all'articolo 186-bis, comma 4, del regio decreto n. 267 del 1942 e all'articolo 95, commi 3 e 4, del codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, a meno che non intervengano ulteriori circostanze escludenti relative alle procedure concorsuali:
- e. l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti; la causa di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;
- f. l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione.
- 6. È inoltre escluso l'operatore economico che ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni definitivamente accertate quelle indicate nell'allegato II.10. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta.
- 7. L'esclusione non è disposta e il divieto di aggiudicare non si applica quando il reato è stato depenalizzato oppure quando è intervenuta la riabilitazione oppure, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale, oppure quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna oppure in caso di revoca della condanna medesima.

Articolo 95 - Cause di esclusione non automatica.

- 1. La stazione appaltante esclude dalla partecipazione alla procedura un operatore economico qualora accerti:
 - a. sussistere gravi infrazioni, debitamente accertate con qualunque mezzo adeguato, alle norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014;
 - b. che la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse di cui all'articolo 16 non diversamente risolvibile;
 - c. sussistere una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto che non possa essere risolta con misure meno intrusive;
 - d. sussistere rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara;



- e. che l'offerente abbia commesso un illecito professionale grave, tale da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, dimostrato dalla stazione appaltante con mezzi adeguati. All'articolo 98 sono indicati, in modo tassativo, i gravi illeciti professionali, nonché i mezzi adeguati a dimostrare i medesimi.
- 2. La stazione appaltante esclude altresì un operatore economico qualora ritenga che lo stesso ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle indicate nell'allegato II.10. La gravità va in ogni caso valutata anche tenendo conto del valore dell'appalto. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta, oppure nel caso in cui l'operatore economico abbia compensato il debito tributario con crediti certificati vantati nei confronti della pubblica amministrazione.
- 3. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 3, lettera h), dell'articolo 98, l'esclusione non è disposta e il divieto di aggiudicare non si applica quando:
 - a. il reato è stato depenalizzato;
 - b. è intervenuta la riabilitazione;
 - c. nei casi di condanna a una pena accessoria perpetua, questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale;
 - d. il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna;
 - e. la condanna è stata revocata.

Articolo 96 - Disciplina dell'esclusione.

- 1. Salvo quanto previsto dai commi 2, 3, 4, 5 e 6, le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura d'appalto, qualora risulti che questi si trovi, a causa di atti compiuti od omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95.
- 2. L'operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui all'articolo 94, a eccezione del comma 6, e all'articolo 95, a eccezione del comma 2, non è escluso se si sono verificate le condizioni di cui al comma 6 del presente articolo e ha adempiuto agli oneri di cui ai commi 3 o 4 del presente articolo.
- 3. Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico, contestualmente all'offerta, la comunica alla stazione appaltante e, alternativamente:
 - a. comprova di avere adottato le misure di cui al comma 6;
 - b. comprova l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta e successivamente ottempera ai sensi del comma 4.
- 4. Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta e comunica le misure di cui al comma 6.
- 5. In nessun caso l'aggiudicazione può subire dilazioni in ragione dell'adozione delle misure di cui al comma 6.
- 6. Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui all'articolo 94, a eccezione del comma 6, e all'articolo 95, a eccezione del comma 2, può fornire prova del fatto che le misure da lui adottate sono sufficienti a dimostrare la sua affidabilità. Se tali misure sono ritenute sufficienti e tempestivamente adottate, esso non è escluso dalla procedura d'appalto. A tal fine, l'operatore economico dimostra di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Le misure adottate dagli operatori economici sono valutate considerando la gravità e le particolari circostanze del reato o dell'illecito, nonché



la tempestività della loro assunzione. Se la stazione appaltante ritiene che le misure siano intempestive o insufficienti, ne comunica le ragioni all'operatore economico.

- 7. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto o di concessione non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 2, 3, 4, 5 e 6 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.
- 8. Se la sentenza penale di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, la condanna produce effetto escludente dalle procedure d'appalto:
 - a. in perpetuo, nei casi in cui alla condanna consegue di diritto la pena accessoria perpetua, ai sensi dell'articolo 317bis, primo comma, primo periodo, del codice penale, salvo che la pena sia dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale;
 - b. per un periodo pari a sette anni nei casi previsti dall'articolo 317-bis, primo comma, secondo periodo, del codice penale, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
 - c. per un periodo pari a cinque anni nei casi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), salvo che sia intervenuta riabilitazione.
- 9. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 8, se la pena principale ha una durata inferiore, rispettivamente, a sette e cinque anni di reclusione, l'effetto escludente che ne deriva si produce per un periodo avente durata pari alla durata della pena principale.
- 10. Le cause di esclusione di cui all'articolo 95 rilevano:
 - a. per tre anni decorrenti dalla commissione del fatto, nel caso di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a);
 - b. per la sola gara cui la condotta si riferisce, nei casi di cui all'articolo 95, comma 1, lettere b), c) e d);
 - c. nel caso di cui all'articolo 95, comma 1, lettera e), salvo che ricorra la condotta di cui al comma 3, lettera b), dell'articolo 98, per tre anni decorrenti rispettivamente:
 - i. dalla data di emissione di uno degli atti di cui all'articolo 407-bis, comma 1, del codice di procedura penale oppure di eventuali provvedimenti cautelari personali o reali del giudice penale, se antecedenti all'esercizio dell'azione penale ove la situazione escludente consista in un illecito penale rientrante tra quelli valutabili ai sensi del comma 1 dell'articolo 94 oppure ai sensi del comma 3, lettera h), dell'articolo 98;
 - ii. dalla data del provvedimento sanzionatorio irrogato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato o da altra autorità di settore nel caso in cui la situazione escludente discenda da tale atto;
 - iii. dalla commissione del fatto in tutti gli altri casi.
- 11. L'eventuale impugnazione di taluno dei provvedimenti suindicati non rileva ai fini della decorrenza del triennio.
- 12. L'operatore economico ha l'onere di comunicare immediatamente alla stazione appaltante la sussistenza di taluno dei provvedimenti menzionati ai numeri 1) e 2) della lettera c) del comma 10, ove non menzionati nel proprio fascicolo virtuale. Se contravviene all'onere di comunicazione il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito taluno di detti provvedimenti.
- 13. Le cause di esclusione previste dagli articoli 94 e 95 non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.
- 14. L'operatore economico ha l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95, ove non menzionati nel proprio fascicolo virtuale. L'omissione di tale comunicazione o la non veridicità della medesima, pur non costituendo di per sé causa di esclusione, può rilevare ai sensi del comma 4 dell'articolo 98.
- 15. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'ANAC che, se ritiene che siano state rese con dolo o



colpa grave tenuto conto della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi dell'articolo 94, comma 5, lettera e), per un periodo fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

Articolo 98 - Illecito professionale grave.

- 1. L'illecito professionale grave rileva solo se compiuto dall'operatore economico offerente, salvo quanto previsto dal comma 3, lettere q) ed h).
- 2. L'esclusione di un operatore economico ai sensi dell'articolo 95, comma 1, lettera e) è disposta e comunicata dalla stazione appaltante quando ricorrono tutte le sequenti condizioni:
 - a. elementi sufficienti ad integrare il grave illecito professionale;
 - b. idoneità del grave illecito professionale ad incidere sull'affidabilità e integrità dell'operatore;
 - c. adequati mezzi di prova di cui al comma 6.
- 3. L'illecito professionale si può desumere al verificarsi di almeno uno dei seguenti elementi:
 - a. sanzione esecutiva irrogata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato o da altra autorità di settore, rilevante in relazione all'oggetto specifico dell'appalto;
 - condotta dell'operatore economico che abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a proprio vantaggio oppure che abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione;
 - c. condotta dell'operatore economico che abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento oppure la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, derivanti da inadempienze particolarmente gravi o la cui ripetizione sia indice di una persistente carenza professionale;
 - d. condotta dell'operatore economico che abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori;
 - e. condotta dell'operatore economico che abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55, laddove la violazione non sia stata rimossa;
 - f. omessa denuncia all'autorità giudiziaria da parte dell'operatore economico persona offesa dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1 del medesimo codice salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Tale circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato per i reati di cui al primo periodo nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale ne cura la pubblicazione;
 - g. contestata commissione da parte dell'operatore economico, ovvero dei soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 94 di taluno dei reati consumati o tentati di cui al comma 1 del medesimo articolo 94;
 - h. contestata o accertata commissione, da parte dell'operatore economico oppure dei soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 94, di taluno dei sequenti reati consumati:
 - i. abusivo esercizio di una professione, ai sensi dell'articolo 348 del codice penale;
 - ii. bancarotta semplice, bancarotta fraudolenta, omessa dichiarazione di beni da comprendere nell'inventario fallimentare o ricorso abusivo al credito, di cui agli articoli 216, 217, 218 e 220 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;



- iii. i reati tributari ai sensi del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i delitti societari di cui agli articoli 2621 e seguenti del codice civile o i delitti contro l'industria e il commercio di cui agli articoli da 513 a 517 del codice penale;
- iv. i reati urbanistici di cui all'articolo 44, comma 1, lettere b) e c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, con riferimento agli affidamenti aventi ad oggetto lavori o servizi di architettura e ingegneria;
- v. i reati previsti dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
- 4. La valutazione di gravità tiene conto del bene giuridico e dell'entità della lesione inferta dalla condotta integrante uno degli elementi di cui al comma 3 e del tempo trascorso dalla violazione, anche in relazione a modifiche intervenute nel frattempo nell'organizzazione dell'impresa.
- 5. Le dichiarazioni omesse o non veritiere rese nella stessa gara e diverse da quelle di cui alla lettera b) del comma 3 possono essere utilizzate a supporto della valutazione di gravità riferita agli elementi di cui al comma 3.
- 6. Costituiscono mezzi di prova adequati, in relazione al comma 3:
 - a. quanto alla lettera a), i provvedimenti sanzionatori esecutivi resi dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato o da altra autorità di settore;
 - b. quanto alla lettera b), la presenza di indizi gravi, precisi e concordanti che rendano evidente il ricorrere della situazione escludente;
 - c. quanto alla lettera c), l'intervenuta risoluzione per inadempimento o la condanna al risarcimento del danno o ad altre consequenze comparabili;
 - d. quanto alla lettera d), la emissione di provvedimenti giurisdizionali anche non definitivi;
 - e. quanto alla lettera e), l'accertamento definitivo della violazione;
 - f. quanto alla lettera f), gli elementi ivi indicati;
 - g. quanto alla lettera g), gli atti di cui all'articolo 407-bis, comma 1, del codice di procedura penale, il decreto che dispone il giudizio ai sensi dell'articolo 429 del codice di procedura penale, o eventuali provvedimenti cautelari reali o personali emessi dal giudice penale, la sentenza di condanna non definitiva, il decreto penale di condanna non irrevocabile, la sentenza non irrevocabile di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale;
 - h. quanto alla lettera h), la sentenza di condanna definitiva, il decreto penale di condanna irrevocabile, la condanna non definitiva, i provvedimenti cautelari reali o personali, ove emessi dal giudice penale;
- 7. La stazione appaltante valuta i provvedimenti sanzionatori e giurisdizionali di cui al comma 6 motivando sulla ritenuta idoneità dei medesimi a incidere sull'affidabilità e sull'integrità dell'offerente; l'eventuale impugnazione dei medesimi è considerata nell'ambito della valutazione volta a verificare la sussistenza della causa escludente.
- 8. Il provvedimento di esclusione deve essere motivato in relazione a tutte e tre le condizioni di cui al comma 2.

Requisiti di idoneità professionale

-Iscrizione, per attività rientranti nell'oggetto del contratto, nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato della Provincia in cui l'impresa ha sede, o, se si tratta di concorrente di altro Stato membro dell'Unione Europea non residente in Italia, iscrizione nel corrispondente registro dello Stato di residenza, ai sensi dell'art. 100, comma 3, del D.Lgs. 36/2023.

Nel caso di:

- a) Raggruppamenti temporanei di concorrenti [art. 65, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 36/2023];
- b) Consorzi ordinari di concorrenti [art. 65, comma 2, lettera f), del D.Lgs. 36/2023];
- c) Aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete [art. 65, comma 2, lettera g), del D.Lgs. 36/2023];
- d) Gruppo europeo di interesse economico o GEIE [art.65, comma 2, lettera h), del D.Lgs. 36/2023];



il requisito deve essere posseduto, a pena di esclusione, da ciascuna impresa componente del raggruppamento, del consorzio, dell'aggregazione, del GEIE.

Nel caso di:

- a) Consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane [art. 65, comma 2, lettera b), del D.Lqs. 36/2023];
- b) Consorzi stabili [art. 65, comma 2, lettera d), del D.Lgs. 36/2023];

il requisito deve essere posseduto, a pena di esclusione, dal consorzio e dal/i consorziato/i incaricato/i dell'esecuzione dei servizi.

Requisiti di capacità economico finanziaria

Dichiarazioni di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 1°settembre 1993, n.385, ai sensi dell'Art.100, comma 11 del D.lgs. 36/2023, attestanti la capacità economica e finanziaria del concorrente sotto i profili della solidità finanziaria e della solvibilità in relazione agli impegni scaturenti dal contratto.

Nel caso di:

- a) Raggruppamenti temporanei di concorrenti [art. 65, comma 2, lettera e), del D.lgs. 36/2023];
- b) Consorzi ordinari di concorrenti [art. 65, comma 2, lettera f), del D.lgs. 36/2023];
- c) Aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete [art. 65, comma 2, lettera g), del D.lgs. 36/2023];
- d) Gruppo europeo di interesse economico o GEIE [art. 65, comma 2, lettera h), del D.lgs. 36/2023]; almeno la mandataria capogruppo deve possedere due dichiarazioni di istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, mentre i mandanti e i consorziati devono possedere almeno una delle predette dichiarazioni.

Nel caso di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane [art.65, comma 2, lettera b), del D.lgs. 36/2023], almeno il consorzio deve possedere due dichiarazioni di istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385.

Nel caso di consorzi stabili [art. 65, comma 2, lettera d), del D.lgs. 36/2023], il requisito di almeno due dichiarazioni di istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 deve essere posseduto dal consorzio.

Fatturato minimo

- a) Fatturato globale realizzato nell'ultimo triennio di riferimento (2022-2021-2020) pari ad <u>euro 1.500.000,00</u>; Tale requisito è previsto, nel rispetto dell'art. 100, comma 11, del D.lgs. 36/2023 perché:
- 1. È proporzionato al valore dell'appalto oggetto della presente procedura di affidamento;
- 2. Consente in via propedeutica un apprezzamento di affidabilità del concorrente data la rilevanza e la significatività del servizio da prestare:
 - a. Che è qualificato giuridicamente come servizio pubblico locale di rilevanza economica e come servizio pubblico essenziale;
 - b. Che richiede una professionalità di livello adequato per la fornitura delle attrezzature richieste.

Nel caso di:

- a) Raggruppamenti temporanei di concorrenti [art. 65, comma 2, lettera e), del D.lgs. 36/2023];
- b) Consorzi ordinari di concorrenti [art. 65, comma 2, lettera f), del D.lgs. 36/2023];
- c) Aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete [art.65, comma 2, lett. g), del D.lgs. 36/2023];
- d) Gruppo europeo di interesse economico o GEIE [art.65, comma 2, lett. h), del D.lqs. 36/2023];

La mandataria capogruppo deve possedere almeno il 60% del requisito, mentre i mandanti e gli altri consorziati lo devono possedere almeno in misura pari al 10%. In ogni caso, nel suo complesso, a pena di esclusione, il raggruppamento o il consorzio devono possedere per intero il requisito.



Nel caso di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane [art. 65, comma 2, lettera c), del D.lgs. 36/2023], il requisito deve essere posseduto dal consorzio.

Nel caso di consorzi stabili [art. 65, comma 2, lettera d), del D.lgs. 36/2023], il requisito deve essere posseduto dal consorzio.

Certificazione di sistema di gestione della qualità aziendale riferito all'oggetto della procedura conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000. Il requisito deve essere documentato nei modi prescritti dalle norme vigenti.

Nel caso di:

- a) Raggruppamenti temporanei di concorrenti [art. 65, comma 2, lettera c), del D.lgs. 36/2023];
- b) Consorzi ordinari di concorrenti [art. 65, comma 2, lettera f), del D.lgs. 36/2023];
- c) Aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete [art. 65, comma 2, lettera g), del D.lgs. 36/2023];
- d) Gruppo europeo di interesse economico o GEIE [art.65, comma 2, lett. h), del D.lgs. 36/2023];
- e) Consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane [art. 65, comma 2, lettera c), del D.lgs. 36/2023].
- f) Consorzi stabili [art. 65, comma 2, lettera d), del D.lgs. 36/2023]; ciascun soggetto partecipante all'appalto deve possedere il requisito. Sono riconosciuti i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri.

Elenco delle forniture analoghe a quelle oggetto di gara (fornitura di attrezzature specifiche per il potenziamento della raccolta differenziata):

a) Fornitura, servizi e lavori analoghi per la meccanizzazione e raccolta dei rifiuti negli ultimi tre anni con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, delle forniture per un importo complessivo non inferiore ad € 700.000,00.

ART. 10 - SUBAPPALTO - AVVALIMENTO

- 1. E' ammesso alle Imprese partecipanti di ricorrere all'istituto del Subappalto nelle modalità descritte e stabilite dall'art. 119 del D.Lgs. 36/2023.
- 2. Il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell'articolo 65 del D.Lgs. 36/2023, in relazione al presente appalto può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, professionale, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. A tal fine il concorrente presenta in sede di partecipazione alla gara d'appalto:
 - a. una sua dichiarazione attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
 - b. una sua dichiarazione circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti generali di cui all'articolo 63 del D.Lqs. 36/2023;
 - c. una sua dichiarazione circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti generali di cui agli artt. 94, 95, 96 e 98 del D.Lqs. 36/2023, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
 - d. una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
 - e. una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 65 del D.Lqs. 36/2023;
 - f. nel caso di avvalimento il concorrente e l'impresa ausiliaria, devono produrre, a pena esclusione, originale o copia autentica del contratto di avvalimento, da cui scaturisca in modo inequivocabile la volontà contrattuale di



avvalimento tra l'impresa concorrente e l'impresa ausiliaria, attraverso la manifestazione di un obbligo verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante di mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto, che dovrà essere chiaramente indicata, le risorse ed i mezzi prestati in modo determinato e specifico ed ogni altro elemento utile per portare ad esecuzione il medesimo appalto. Il contratto di avvalimento, ai fini della qualificazione in gara, deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:

- 1. oggetto: le risorse ed i mezzi prestati in modo determinato e specifico;
- 2. durata;
- 3. ogni altro elemento utile all'avvalimento.

Tutto ciò significa che il concorrente dovrà dare dimostrazione di che cosa viene effettivamente messo a disposizione del soggetto concorrente sia in relazione alla capacità economica finanziaria reale ossia il soggetto di cui si avvale dovrà impegnarsi a garantire, in capo all'avvalentesi lo sforzo economico finanziario necessario per avviare l'esecuzione dell'appalto, oltre che per portarlo a termine; sia per la capacità tecnica organizzativa reale il soggetto di cui ci si avvale dovrà impegnarsi a garantire, in capo all'avvalentesi, ad esempio: l'utilizzo dei tecnici, l'utilizzo di idoneo organico, l'attrezzatura, il materiale, l'equipaggiamento tecnico di cui si disporrà per eseguire l'appalto e quant'altro. Si ricorda, infine, che in caso di aggiudicazione, la cauzione definitiva, in caso di avvalimento, dovrà essere intestata anche all'impresa ausiliaria, ai sensi dell'art. 104, del D.Lqs. 36/2026.

- g. nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto di cui alla lettera f) l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo;
- h. non potranno essere oggetto di avvalimento, i requisiti di cui alla lett. b), c) e d) del punto 1.2 Requisiti di idoneità professionale del presente disciplinare.
- 3. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione degli artt. 94, 95, 96 e 98 del D.Lgs. 36/2023 nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente ed escute la cauzione provvisoria.
- 4. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
- 5. In relazione al presente appalto non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

ART. 11 - GARANZIE A CORREDO DELL'OFFERTA

- 1. Contestualmente alla presentazione dell'offerta il concorrente è tenuto a costituire, pena l'esclusione dalla gara, una cauzione provvisoria pari al **2%** dell'importo complessivo dell'appalto (valore complessivo dell'appalto comprensivo degli oneri di sicurezza), ai sensi e con le modalità previste dall'art. 106 del D.Lgs. 36/2023.
- 2. La cauzione di **Euro 15.333,22 INTESTATA AL COMUNE DI SANGINETO** (e non alla Provincia di Cosenza) può essere costituita, a scelta dell'offerente:
 - a. in contanti mediante versamento della somma presso il conto corrente dell'istituto incaricato del servizio di tesoreria (BANCA INTESA SAN PAOLO, Filiale di Belvedere Marittimo Marina) avente IBAN: IT66 F030 6980 6231 0000 0046 005; in tal caso dovrà essere prodotta la relativa ricevuta di versamento con causale "CAUZIONE PROVVISORIA GARA MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE RETE RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI URBANI DEL COMUNE DI SANGINETO"
 - b. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice;
 - c. con fideiussione, a scelta dell'offerente, bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.
 - d. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore



principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

- e. La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. Questa dovrà contenere l'impegno espresso e incondizionato del garante a rinnovare la garanzia di cui sopra per altri 180 (centottanta) giorni dalla data di prima scadenza, su semplice richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.
- f. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
- g. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI EN ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
- 3. L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva per l'esecuzione del contratto, qualora l'offerente risultasse affidatario.
- 4. In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti, ai sensi dell'articolo 68 del D.Lgs. 36/2023, le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui all'articolo 68, comma 7, del D.Lgs. 36/2023.
- 5. Nel caso di cui all'articolo 68, comma 7, del D.Lgs. 36/2023 la mandataria presenta, unitamente al mandato irrevocabile degli operatori economici raggruppati in verticale, le garanzie assicurative dagli stessi prestate per le rispettive responsabilità "pro quota".

ART. 12 - CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

La presentazione dell'offerta corredata dalla relativa documentazione richiesta dovrà pervenire in forma TELEMATICA secondo le modalità stabilità nel presente disciplinare.

Le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici ed inserite nel sistema telematico, nello spazio relativo alla presente procedura, salvo che non sia diversamente disposto.

Le offerte devono essere inserite in lingua Italiana.

Gli allegati messi a disposizione sul sito https://gare.provincia.cs.it devono essere scaricati e compilati.

12.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento elDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del decreto legislativo n. 50/2016 e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell'AGID. L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma. L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di auto responsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- -parità di trattamento tra gli operatori economici;
- -trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- -standardizzazione dei documenti;
- -comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- -comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;



- -segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- -gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nei documenti presenti nella sezione Informazioni e Manuali [Guida per l'iscrizione ad un Elenco Operatori Guida per la presentazione di un'offerta telematica].

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la Stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale alla seguente pagina http://www.comune.sangineto.cs.it/ dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La Stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile. Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore. L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

12.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento indicato nel Menù Informazioni – Istruzioni e Manuali che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.



Per l'utilizzo della modalità telematica di presentazione delle offerte, è necessario:

- disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- essere in possesso di una firma digitale valida, del soggetto che sottoscrive l'istanza di partecipazione e l'offerta (legale rappresentante dell'operatore economico o persona munita di idonei poteri di firma) rilasciato da:
 - > un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - ➤ un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni: i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro; ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910014; iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.
- essere in possesso di una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC);
- disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento elDAS;
- avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato gualificato ai sensi del Regolamento elDAS;
- essere in possesso delle credenziali (username e password) di accesso alla Piattaforma. Per il primo accesso è necessario effettuare la registrazione preliminare con la procedura disponibile al menù "Area Riservata" del Portale cliccando sul link "Registrati";
- visionare le istruzioni per partecipare alla gara telematica fornite nella "Guida per la presentazione di un'offerta telematica", reperibile nella sezione "Istruzioni e Manuali" del menù INFORMAZIONI del Portale;

gli utenti autenticati alla Piattaforma, nella sezione "Bandi di gara" in corso possono navigare sulla procedura di gara di interesse e selezionare la voce "Presenta offerta".

12.3 CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

12.3.1 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno **4 (quattro) giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 2 (due) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma. Si invitano, pertanto, i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma.

Non verrà fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.



12.3.2 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'articolo 29 del D. Lgs 36/2023 tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni sono eseguiti, in conformità con quanto disposto dal codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, tramite le piattaforme dell'ecosistema nazionale di cui all'articolo 22 del presente codice e, per quanto non previsto dalle predette piattaforme, mediante l'utilizzo del domicilio digitale ovvero, per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 47 del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005.

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante ed operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuati qualora resi al domicilio eletto o all'indirizzo di posta elettronica certificata indicati dai concorrenti.

Ai sensi dell'articolo 6 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e sm, in caso di indicazione di indirizzo PEC, le comunicazioni verranno effettuate in via esclusiva o principale attraverso PEC trasmessa dalla piattaforma telematica in uso alla stazione appaltante. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'ufficio Gare; diversamente, l'amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avvalimento, la comunicazione è recapitata all'offerente e a tutti gli operatori economici ausiliari ai sensi dell'articolo 104 del Codice.

ART. 13 - CONTENUTO DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella "Busta telematica A - Documentazione amministrativa" deve essere contenuto, a pena di esclusione, quanto seque:

- 1. Istanza di ammissione alla gara e dichiarazione unica resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, redatta in lingua italiana mediante utilizzo del MODULO A predisposto dalla stazione appaltante, compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal titolare/legale rappresentante/procuratore speciale (in quest'ultimo caso andrà allegata la procura in originale o copia conforme all'originale), corredata da copia fotostatica leggibile, nitida e non autenticata, di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore ai sensi dell'art.38, comma 3, del D.P.R. n.445 del 28/12/2000. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzi ordinari di imprese l'istanza dovrà essere compilata e sottoscritta da tutte le imprese del raggruppamento o del consorzio.
- **2. Dichiarazione** di iscrizione alla camera di commercio competente per le classificazioni delle attività richieste ed attinenti alla gara d'appalto o copia del certificato di iscrizione.
- 3. Dichiarazione sottoscritta da tutte le imprese che partecipano al raggruppamento di concorrenti o di consorzi di concorrenti non ancora costituiti, contenente l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza a una di esse, contenente altresì la percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento, ai sensi dell'art. 68, comma 7, D.Lgs. 36/2023.
- 4. Scrittura privata, in originale o copia autenticata, con la quale viene conferito, in caso di raggruppamento di concorrenti o di consorzi di concorrenti già costituiti, a una di esse apposito mandato collettivo speciale con rappresentanza, in conformità a quanto previsto dall'art. 68 D.Lgs. 36/2023, nel quale viene indicata anche la percentuale corrispondente alla quota di partecipazione nel raggruppamento.
- **5. Referenze bancarie**: dichiarazione in originale, con soggetto sottoscrittore e poteri rappresentativi obbligatoriamente identificabili dalla stazione appaltante a mezzo di firma e titolo leggibile, di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 385/1993.



- 6. Avvalimento: documentazione prevista all'art.10 del disciplinare di gara.
- 7. Garanzia provvisoria, costituita e pari al 2% del valore complessivo dell'appalto.
- 8. Certificato d'iscrizione, pena l'esclusione dalla gara, nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. WHITE LIST) istituito presso la Prefettura della Provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero dell'Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016). Laddove l'aggiudicatario sia in possesso della sola domanda di iscrizione all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. White List) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede, la stazione appaltante consulta la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia immettendo i dati relativi all'aggiudicatario (ai sensi dell'art. 1, comma 52 della L. 190/2012 e dell'art. 92, commi 2 e 3 del d.lgs. 159/2011). Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.
- g. Ricevuta del versamento della somma di €. 77,00 nei confronti dell'AVCP, eseguito come indicato nella delibera dell'Autorità del 21 dicembre 2011 e con le modalità in essa contenute, nonché attestazione PASSOE generato dal sistema AVC Pass..
- 10. Documento di Gara Unico Europeo: DGUE: da compilare sulla piattaforma telematica all'indirizzo https://dgue.maggiolicloud.it/

Il concorrente compila il Documento di gara unico europeo di cui allo schema allegato. Presenta, inoltre, il Documento di gara unico europeo per ciascuna ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avvalimento.

Il Documento di gara unico europeo deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.
- 11. Patto di integrità Mod. A3
- **"PASSOE"**: gli operatori che partecipano alla gara in forma singola o associata, devono allegare il proprio "PASSOE", ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. b), della deliberazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora ANAC) n. 111 del 20/12/2012 e ss.mm.ii., rilasciato dalla stessa Autorità nell'ambito del fascicolo virtuale dell'Operatore Economico, e relativo alla presente gara.

In caso di Raggruppamenti temporanei d'imprese o consorzi ordinari di concorrenti, a pena di esclusione, ciascuno dei componenti il consorzio o raggruppamento dovrà presentare la documentazione di cui al precedente elenco dal punto 1 al punto 15.

Al fine di facilitare lo svolgimento delle operazioni di gara è fortemente consigliato l'utilizzo dei summenzionati modelli appositamente predisposti. All'interno della busta telematica "A" relativa alla documentazione amministrativa deve essere contenuta, a pena di esclusione, copia di documento di identità in corso di validità del sottoscrittore delle dichiarazioni presenti.



ART. 14 - CONTENUTO DOCUMENTAZIONE TECNICA

Nella busta virtuale dovranno essere inseriti, a pena di esclusione:

- 1) Un fascicolo contenente una relazione tecnica esplicativa, precisa e dettagliata, suddivisa in paragrafi con indicazione ai singoli sub criteri valutativi prestabiliti, contenente in modo chiaro e esaustivo ogni elemento utile per l'attribuzione dei punteggi previsti per l'offerta tecnica medesima. Tale fascicolo/relazione non potrà superare le 30 (trenta) facciate in formato A4, carattere Arial, dimensione 12, per un massimo di 45 righe a pagina. Nel caso di mancato rispetto di tale limite i candidati non saranno esclusi dalla procedura di gara ma verranno valutate dalla Commissione le sole prime 30 facciate.
- 2) Allegati grafici a discrezione del concorrente in scala grafica adeguata a consentire la lettura dei contenuti, composti da massimo 10 (dieci) schede in formato A₃.
- 3) **Schede tecniche prestazionali** delle attrezzature e dei materiali di consumo oggetto d'appalto da fornire alla Stazione Appaltante.
- 4) Una dichiarazione d'impegno, in autocertificazione, dove il rappresentante legale dichiari:
 - che nella Relazione Tecnica, allegata, sono riportati tutti gli elementi richiesti dal Capitolato Speciale d'Appalto;
 - che la Relazione Tecnica allegata, si riferisce a tutti gli aspetti della fornitura oggetto dell'Appalto;
 - d'impegnarsi a svolgere le forniture per come previsto nella Relazione Tecnica;
 - d'impegnarsi a garantire comunque le forniture minime previsti nel capitolato speciale d'appalto, nel bando di gara e nel disciplinare;
 - che nell'erogazione delle forniture, l'Appaltatore si impegnerà formalmente affinché le stesse vengano svolte nel rispetto dei principi di cui al **Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica**: "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, della pulizia e spazzamento e altri servizi di igiene urbana, della fornitura di contenitori e sacchetti per la raccolta dei rifiuti urbani, della fornitura di veicoli, macchine mobili non stradali e attrezzature per la raccolta e il trasporto di rifiuti e per lo spazzamento stradale".

L'offerta tecnica, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del soggetto offerente.

A norma degli artt. 35 e 36 del D.Lgs. n.36/2023 nel comporre la propria offerta tecnica i concorrenti dovranno includere anche apposita dichiarazione contenente:

- Le parti specifiche dell'offerta che sono espressione di segreti tecnici e commerciali e, per questo, da considerare sottratte all'accesso agli atti;
- Le ragioni da cui emerga che le parti dell'offerta tecnica individuate a norma del punto che precede, sarebbero espressione di segreti tecnici e commerciali.

Si richiama l'attenzione degli operatori rispetto alla dichiarazione che precede, in quanto ove non fosse presentata ovvero, pur qualora presentata, si riferisse all'intera offerta tecnica senza adeguata e compiuta motivazione, l'offerta tecnica potrà essere oggetto di integrale ostensione a norma degli artt. 35 e 36 del D.Lgs. 36/2023, senza che la Stazione Appaltante debba inoltrare alcun ulteriore avviso o comunicazione.

Nell'offerta tecnica non deve essere contenuto, a pena di esclusione, alcun elemento che possa consentire, anche indirettamente, l'individuazione del prezzo offerto che deve essere indicato solo e esclusivamente nell'offerta economica.

L'offerta è sottoscritta:

- 1) nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- 2) nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;



- 3) nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art.3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n.5, la relazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art.3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n.5, la relazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo
 comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di
 mandataria, la relazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di
 mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle
 imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2 lett. b), c) e d) del Codice, la relazione è sottoscritta dal consorzio medesimo.

La sottoscrizione può essere eseguita anche da procuratori dei legali rappresentanti e, in tal caso, deve essere allegata, a pena di esclusione, la relativa procura in originale o in copia autenticata ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 445/2000.

ART. 15 – CONTENUTO OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce la documentazione economica nella Piattaforma secondo le seguenti modalità descritte nel manuale "Guida per la presentazione di un'offerta telematica" presente al seguente link https://gare.provincia.cs.it/PortaleAppalti/resources/cms/documents/Presentazione_Offerte_Telematiche.pdf.

La Busta "C – Offerta economica", contiene, a pena di esclusione:

- l'offerta economica presentata sul portale mediante l'inserimento del ribasso offerto e upload del documento generato automaticamente dalla piattaforma;

La piattaforma genera automaticamente per ogni singola gara il "Documento d'offerta" in formato.pdf, contenente tutti i dati e le dichiarazioni relativi all'offerta inseriti negli step richiesti. L'operatore economico deve scaricare tale documento sul proprio terminale e sottoscriverlo con firma digitale.

È quindi necessario, a pena di esclusione, in quanto elemento essenziale dell'offerta, effettuare l'upload del "Documento d'offerta" debitamente firmato digitalmente da parte del titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente.

Tutte le informazioni in merito all'essenzialità del "Documento d'offerta" e alle specifiche tecniche/procedurali sulle attività sono dettagliate nel manuale di utilizzo "Presentazione offerte telematiche" al paragrafo 4.4. e successivi sub (In caso di raggruppamento si veda il paragrafo 4.4.1.1.1).

Il ribasso deve essere formulato con un numero massimo di cifre decimali pari a 3 (tre), le cifre oltre la terza cifra decimale non verranno prese in considerazione e non si procederà a nessun arrotondamento.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.



Ai sensi dell'art. 108, comma 9, del D. Lgs. n. 36/2023 il concorrente nell'offerta economica deve indicare, a pena esclusione:

- 1. i propri costi aziendali¹ concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto);
- 2. i propri costi della manodopera, determinati in base alla reale capacità organizzativa d'impresa nell'ambito del presente appalto.

N.B. Il costo della manodopera, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 108, comma 9, e 110, comma 5, del Codice, sarà, unitamente alle tabelle ministeriali di cui all'art. 41, comma 13, il dato di riferimento e di misura, per accertare la congruità o meno dell'offerta presentata. Lo stesso sarà comunque, in ogni caso, oggetto di verifica per il rispetto di quanto previsto dall'art. 110, comma 5, lett. d) sopra citato.

Ai sensi dell'articolo 41 comma 14 del Codice i costi della manodopera non sono ribassabili. Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

Precisazione sui costi della manodopera

Oltre agli oneri della sicurezza la stazione appaltante ha indicato, ai sensi dell'articolo 41 comma 14 del D. Lgs 36/2023 i costi della manodopera che, sulla base di una interpretazione strettamente formalistica della norma, devono essere scorporati dall'importo assoggettato al ribasso. Tuttavia, il medesimo articolo 41 comma 14 prevede che: Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

L'articolo 11 ai commi 1 e 2 del D. Lgs 36/2023 prevede che:

- 1.Al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.
- 2. Nei bandi e negli inviti le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto o nella concessione, in conformità al comma 1.

Secondo quanto riportato dalla Relazione di accompagnamento al "Nuovo Codice", la norma di cui ai commi 1 e 2 intende restringere "anche le ipotesi in cui, per la frammentazione dei contratti collettivi nell'ambito del medesimo settore, l'operatore economico finisca con l'optare per un CCNL che non garantisce al lavoratore le migliori tutele sotto il profilo normativo ed economico".

E, sulla portata dei principi, la Relazione di accompagnamento ricorda che "I principi generali di un settore esprimono, infatti, valori e criteri di valutazione immanenti all'ordine giuridico, che hanno una "memoria del tutto" che le singole e specifiche disposizioni non possono avere, pur essendo ad esso riconducibili. I principi sono, inoltre, caratterizzati da una prevalenza di contenuto deontologico in confronto con le singole norme, anche ricostruite nel loro sistema, con la

¹ Gli oneri che devono essere indicati sono quelli sostenuti dall'operatore economico per gli adempimenti cui è tenuto ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e imputati allo specifico all'appalto. Si precisa che per oneri della sicurezza afferenti l'impresa si intendono i costi ex lege sostenuti dall'operatore economico per la sicurezza e tutela dei lavoratori inerenti la propria attività di impresa commisurati alle caratteristiche e all'entità dell'appalto, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: oneri connessi alla sorveglianza sanitaria, dpi individuali, redazione ed elaborazione DVR etc., e comunque diversi da quelli da interferenze.



conseguenza che essi, quali criteri di valutazione che costituiscono il fondamento giuridico della disciplina considerata, hanno anche una funzione genetica ("nomogenetica") rispetto alle singole norme".

Sulla base di quanto sopra riportato risulta che è necessario applicare uno dei principi generali del Codice, ossia l'applicazione di adequati contratti collettivi di lavoro.

La previsione dell'articolo 11 va comunque letta, oltre che in relazione con l'articolo 41 comma 14, con altre norme del "Nuovo Codice" che esplicitano e dettagliano i "principi generali".

L'articolo 91 comma 5 del D. Lgs 36/2023 prevede che le offerte tecniche ed economiche siano corredate dai documenti prescritti dal bando o dall'invito o dal capitolato di oneri, e che nelle offerte l'operatore economico dichiari alla stazione appaltante il prezzo, i costi del personale e quelli aziendali per la sicurezza e le caratteristiche della prestazione, ovvero assuma l'impegno ad eseguire la stessa alle condizioni indicate dalla stazione appaltante.

L'articolo 102 del Decreto Legislativo 36/2023 prevede che:

- 1. Nei bandi, negli avvisi e negli inviti le stazioni appaltanti, tenuto conto della prestazione oggetto del contratto, richiedono agli operatori economici di assumere i sequenti impegni:
- a) garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato;
- b) garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;
- c) garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.
- 2. Per i fini di cui al comma 1 l'operatore economico indica nell'offerta le modalità con le quali intende adempiere quegli impegni. La stazione appaltante verifica l'attendibilità degli impegni assunti con qualsiasi adeguato mezzo, anche con le modalità di cui all'articolo 110, solo nei confronti dell'offerta dell'aggiudicatario.

L'articolo 108 comma 9 del D. Lgs 36/2023 prevede infine che nell'offerta economica l'operatore indichi, a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (eccetto che nelle forniture senza posa in opera e nei servizi di natura intellettuale).

Alla luce delle norme sinora evidenziate, si ritiene che si debba tener conto non soltanto dei termini letterali dell'articolo 41 comma 14, ma anche del contesto in cui esso è collocato e degli scopi perseguiti dal legislatore.

Pertanto, sulla base del combinato disposto delle previsioni dei cinque articoli sopra citati si stabilisce (anche alla luce della Sentenza Consiglio di Stato, Sez. V, 9 giugno 2023 n. 5665, che ribadisce peraltro l'interpretazione sostanzialistica a suo tempo affermata da Tar Piemonte, Sez. I, 06/02/2015, n. 250 e Consiglio di Stato, Sez. V, 12 gennaio 2015 n. 32) che l'operatore concorrente, a pena di inammissibilità, dichiari:

a) Di impegnarsi a garantire al personale impiegato nei lavori il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;



- b) che l'indicazione dei propri costi di manodopera e degli oneri aziendali di sicurezza deriva da una valutazione effettuata sulla base delle attuali capacità produttive dell'impresa e dei costi effettivi sino ad oggi sostenuti, posti in rapporto all'appalto cui si concorre;
- c) che pertanto, sulla base della stima effettuata, l'indicazione del corrispettivo contrattuale proposto è remunerativo per l'impresa, tenendo conto di tutte le condizioni necessarie per l'esecuzione dei lavori, con particolare riferimento al costo della manodopera e degli oneri aziendali di sicurezza.

Per cui l'importo da utilizzare per il confronto competitivo tra i concorrenti è il prezzo offerto (che si traduce in un ribasso sull'importo a base d'asta/sull'elenco dei prezzi unitari), all'interno del quale sono evidenziati i costi della manodopera ed i costi aziendali della sicurezza.

In sede di verifica di cui all'articolo 102 comma 2 del "Nuovo Codice", la stazione appaltante valuterà la sostenibilità economica del preventivo anche in relazione alla tutela dei diritti inderogabili dei lavoratori, e per consentire tale verifica potrà operarsi anche ai sensi dell'articolo 110 del D. Lgs 36/2023.

L'offerta economica in caso di costituendo R.T.I. o Consorzio ordinario va sottoscritta, a pena esclusione, da tutti i componenti e qualora sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante, va trasmessa la relativa procura. In caso di società amministrate da più coamministratori con firma congiunta, l'offerta economica, ivi compresi gli allegati, va sottoscritta digitalmente da tutti i coamministratori a firma congiunta, fermo restando che uno solo di essi opera sulla Piattaforma.

ATTENZIONE: VERIFICARE I CONTENUTI DELL'OFFERTA PRIMA DI PROCEDERE ALL'INVIO DELLA STESSA

Si precisa che è di fondamentale importanza verificare al termine del percorso guidato "Invia offerta" tutte le informazioni inserite nel percorso guidato stesso. È possibile ad es. aprire i singoli allegati inclusi nell'offerta, controllare i valori dell'offerta economica e la correttezza delle informazioni riportate nel "documento d'offerta".

Si precisa inoltre che nel caso in cui l'offerta venga inviata, e vengano successivamente individuati degli errori, sarà necessario procedere ad inviare una nuova offerta che sostituirà tutti gli elementi della precedente (buste amministrativa ed economica), entro il termine perentorio di scadenza.

ART. 16 - COMMISSIONE GIUDICATRICE E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA

La commissione di gara, il giorno fissato al precedente Art.12, in prima seduta pubblica, procede all'apertura della "Busta telematica B – Offerta Tecnica" e, sulla base della documentazione prodotta, ne verifica la correttezza; in seduta riservata procede alla attribuzione dei relativi punteggi in base ai criteri di valutazione di cui al precedente punto 13 del presente disciplinare. La stessa Commissione, in successiva seduta pubblica, preliminarmente darà lettura dei punteggi parziali attribuiti ai singoli concorrenti - relativamente all'offerta migliorativa delle forniture e procederà, quindi, all'apertura delle "Buste C - offerta economica" contenente la dichiarazione del prezzo offerto.

La Commissione, a seguito dell'attribuzione di tutti i punteggi formerà la graduatoria in ordine decrescente, individuando l'offerta economicamente più vantaggiosa, corrispondente all'offerta del concorrente che ha effettuato il maggior punteggio complessivo.

La commissione di gara, infine, procederà a effettuare in capo alla prima in graduatoria a verificare:

- ✓ la correttezza formale di quanto presentato dai concorrenti, ed in caso negativo provvede ad escluderli dalla gara;
- ✓ che non abbiano presentato offerte concorrenti che, in base alla dichiarazione di cui all'Allegato "Modello A Istanza di partecipazione e dichiarazioni", siano fra di loro in situazione di controllo ed in caso positivo ad escluderli entrambi dalla gara;



✓ che i consorziati - per conto dei quali i consorzi hanno indicato che concorrono - non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere il consorziato dalla gara;

La Commissione di gara, verificata la documentazione trasmessa, provvede a dichiarare l'ammissibilità o meno delle offerte presentate.

Verifica anomalia offerte:

Nel caso in cui si verifichi che la prima migliore offerta risulti essere anomala ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 36/2023, si procederà a richiedere i giustificativi dell'offerta, che dovranno essere presentati entro il termine perentorio di giorni 15 - ai sensi dell'art. 110, comma 2, del D.Lgs. 36/2023.

La mancata presentazione delle giustificazioni preventive entro il termine di giorni 15 dall'invio a mezzo pec, in caso di offerta anomala, costituirà motivo di esclusione dalla gara. Se le giustificazioni presentate sono ritenute sufficienti, si procederà all'aggiudicazione; diversamente la stazione appaltante esclude l'offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, come espressamente previsto dal richiamato art. 110 del D.Lgs. 36/2023.

L'appalto è aggiudicato alla prima migliore offerta non anomala.

Aggiudicazione provvisoria:

A termine della procedura di gara è dichiarata l'aggiudicazione provvisoria a favore del migliore offerente.

Verifica possesso requisiti al termine della procedura di gara

Il Comune di Sangineto provvederà alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati dal concorrente, sia d'ordine generale, sia di ordine economico-finanziario che tecnico-organizzativo anche attraverso l'utilizzo del sistema FVOE (Fascicolo virtuale operatore economico) presso ANAC ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 36/2023.

Ove venga accertata la mancanza o carenza dei requisiti dichiarati, l'Amministrazione procederà all'escussione della cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorità e all'eventuale nuova aggiudicazione.

A seguito dell'esito positivo delle verifiche di cui sopra, l'Amministrazione procederà a darne pubblicità nelle forme previste dall'art. 111 del D.Lgs. 36/2023.

Aggiudicazione definitiva.

In seguito alla positiva verifica del possesso dei requisiti richiesti con il presente disciplinare, il Comune di Sangineto provvede all'aggiudicazione definitiva.

Controlli antimafia e stipulazione del contratto.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo accertamento in ordine alla insussistenza a carico dell'aggiudicatario degli impedimenti previsti dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia. In caso di avvilimento gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

L'affidatario del servizio è tenuto a presentare alla stazione appaltante, entro il termine indicato, tutta la documentazione necessaria ai fini della stipulazione del contratto d'appalto.

Nel caso in cui risulti aggiudicatario un raggruppamento temporaneo, questo dovrà costituirsi nella forma giuridica prevista dall'art. 68 del D.Lgs. 36/2023.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di ricorrere alla consegna anticipata del servizio anche nelle more di stipula del contratto d'appalto.



La stazione appaltante si riserva inoltre la facoltà, anche in caso di mancata stipulazione del contratto per causa imputabile all'aggiudicatario, di interpellare il secondo classificato e di stipulare con esso il relativo contratto.

L'aggiudicatario resta impegnato per effetto della presentazione dell'offerta.

L'intervenuta aggiudicazione non vincolerà l'amministrazione se non dopo la stipulazione del contratto, previa effettuazione delle verifiche e della produzione della documentazione richiesta e sempre che non venga accertato in capo all'aggiudicatario alcun limite o impedimento a contrattare con la Pubblica Amministrazione.

Il contratto sarà stipulato in forma pubblica-amministrativa; sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali.

ART. 18 – SOCCORSO ISTRUTTORIO

Ai sensi dell'art. 101 del D.lgs. 36/2023, si attiverà il soccorso istruttorio nelle ipotesi di mancanza, di incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni rese dal concorrente a corredo della propria offerta e del documento di gara unico europeo (di cui all'art. 91 del D.lgs. 36/2023), con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica e economica. In nessun caso il soccorso istruttorio può essere utilizzato per sanare dichiarazioni non veritiere o il mancato possesso, alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, di requisiti normativamente necessari ai fini della partecipazione alla gara.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Per effetto di quanto sopra, nelle ipotesi di mancanza, di incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale rilevate in seduta di gara pubblica, la SA sospende la seduta di gara e assegna al concorrente un termine perentorio non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni o gli elementi necessari, indicandone il contenuto e i soggetti che li devono rendere (stabilendo altresì la data e l'ora della successiva seduta di gara pubblica per il prosieguo della procedura). Nella seduta pubblica successiva, la SA procede all'ammissione dei concorrenti i quali, avvalendosi del soccorso istruttorio, hanno provveduto entro il termine assegnato a regolarizzare gli elementi o le dichiarazioni. In caso di mancata regolarizzazione, si provvede alla esclusione del concorrente dalla gara, per poi procedere, quindi, a tutti gli ulteriori adempimenti finalizzati alla determinazione del soggetto aggiudicatario. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.

ART. 19 - VERIFICA DELLE OFFERTE ANOMALE

La stazione appaltante si riserva, a norma dell'art. 110 del D.Lgs. 36/2023, quando un'offerta appaia anormalmente bassa, di chiedere all'offerente la presentazione di elementi di valutazione dell'offerta formulata, procedendo secondo quanto previsto dall'art. 110 del D.Lgs. 36/2023. All'eventuale esclusione del concorrente in contraddittorio con lo stesso.

ART. 20 - VALIDITÀ DELL'OFFERTA

Centottanta (180) giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta.

ART. 21 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E PUNTEGGI

L'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 108 del D.lgs. 36/2023, è effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto tra qualità e prezzo e valutata sulla base dei criteri di seguito riportati, secondo il metodo aggregativo compensatore, come appresso specificato.

Gli elementi di valutazione sono così articolati:

- a) Qualitativi, massimo 70 punti;
- b) Economici, massimo 30 punti.



| ELEMENTI DI VALUTAZIONE TECNICA | | | | | | | |
|---|---|---|---|-----------------|--|--|--|
| PUNTO | CRITERI | PUNT. SUB CRITERIO | SUB CRITERI | PUNT. TOTALE | | | |
| OFFERTA TECNICA - elementi di natura qualitativa | | | | | | | |
| Fornitura di ecoisole informatizzate a cinque bocche di conferimento complete di contenitori e quant'altro necessario per il buon funzionamento delle stesse. | max 5 | Per estensione della garanzia oltre i 24 mesi previsti, dalla data di consegna, compresa nel costo di fornitura | Max 10 | | | | |
| | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | max 5 | Per funzionalità ulteriori e migliorative rispetto al progetto | | | | |
| K | B Fornitura di ecocompattatore mangiaplastica | max 5 | Per estensione della garanzia oltre i 24 mesi previsti, dalla data di consegna, compresa nel costo di fornitura | Max 10 | | | |
| | | max 5 | Per funzionalità ulteriori e migliorative rispetto al progetto | | | | |
| С | Strumentazione hardware e software per applicazioni IOT | max 5 | Per estensione della garanzia oltre i 24 mesi previsti, dalla data di consegna, compresa nel costo di fornitura | Max 20 | | | |
| | | max 10 | Formazione all'utilizzo del sistema nel suo complesso (numero di corsi di formazione, durata, videolezioni, ecc.) | | | | |
| | | max 5 | Per funzionalità ulteriori e migliorative rispetto alle richieste da Capitolato | | | | |
| D | Allestimento centro di raccolta | max 10 | Opere di mitigazione visiva e sonora | Max 30 | | | |
| | | max 10 | Miglioramento qualitativo dell'accessibilità del centro di raccolta | | | | |
| | | max 5 | Miglioramento degli impianti volti al recupero della risorsa idrica e efficientamento energetico. | | | | |
| | | max 5 | Miglioramenti qualitativi volti alla riduzione dei costi di manutenzione | | | | |
| OFFERTA ECONOMICA - elementi di natura quantitativa | | | | | | | |
| E | Ribasso sul prezzo posto a base di gara | Max 30 | Ribasso sul prezzo posto a base di gara | Max 30 | | | |

Metodo aggregativo compensatore

L'aggiudicazione è effettuata a favore del concorrente che ha riportato il punteggio complessivo più alto determinato, secondo il metodo aggregativo compensatore, dalla somma dei punteggi degli elementi qualitativi e degli elementi quantitativi, applicando la seguente formula:

$C(a) = \Sigma n [Wi \times V(a)i]$

dove:

- C(a) = indice di valutazione dell'offerta; n = numero totale dei requisiti;
- Wi = peso attribuito al requisito i;



• $V(a)i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno; <math>\Sigma n = sommatoria$.

I coefficienti V(a)i, variabili tra zero e uno, attraverso i quali si procede alla determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sono determinati come seque:

- 1) **per gli elementi di natura qualitativa** e suscettibili di valutazione discrezionale (criteri **A, B, C** e **D** con relativi sub criteri):
 - a. si determina la media provvisoria dei coefficienti relativi a ciascun criterio, variabili tra zero e uno, che ogni commissario attribuisce discrezionalmente, in sedute riservate, alle proposte dei concorrenti secondo la seguente graduazione:
 - o = offerta inadequata;
 - 0,25 = offerta parzialmente adeguata;
 - o,50 = offerta adequata;
 - o,75 = offerta buona;
 - 1,00 = offerta ottima.

| GIUDIZIO | COEFFICIENTE | CRITERI METODOLOGICI |
|-----------------------|--------------|--|
| INADEGUATA | 0,00 | Trattazione non sufficiente e/o descrizioni lacunose che denotano una non rispondenza della proposta rispetto al tema costituente il parametro e/o sotto parametro oggetto di valutazione o rispetto ad alternative possibili desunte dal mercato. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante non risultano chiari, non trovano dimostrazione analitica o, comunque, non appaiono particolarmente significativi. |
| PARZIALMENTE ADEGUATA | 0,25 | Trattazione sintetica e/o che presenta alcune lacune, e/o non del tutto rispondente o adeguata alle esigenze della Stazione Appaltante contraddistinta da una sufficiente efficienza e/o efficacia della proposta rispetto al tema costituente il parametro e/o sotto parametro oggetto di valutazione o rispetto ad alternative possibili desunte dal mercato. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante non risultano completamente chiari, in massima parte analitici ma comunque relativamente significativi. |
| ADEGUATA | 0,50 | Trattazione completa ma appena esauriente o, pur esauriente, non del tutto completa, rispetto alle esigenze della Stazione Appaltante contraddistinta da una discreta efficienza e/o efficacia della proposta rispetto il tema costituente il parametro e/o sotto parametro oggetto di valutazione o rispetto ad alternative possibili desunte dal mercato. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante risultano abbastanza chiari, in massima parte analitici ma comunque significativi |
| BUONA | 0,75 | Trattazione completa dei temi richiesti, con buona rispondenza degli elementi costitutivi dell'offerta alle esigenze della Stazione Appaltante e buona efficienza e/o efficacia della proposta rispetto il tema costituente il parametro e/o sotto parametro oggetto di valutazione o rispetto ad alternative possibili desunte dal mercato. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante risultano chiari, analitici e significativi |
| OTTIMA | 1,00 | Il parametro preso in esame viene giudicato eccellente. Risulta del tutto aderente alle aspettative della S.A. e alle potenzialità medie delle ditte di riferimento operanti sul mercato. La sua presentazione è più che esaustiva ed ogni punto di interesse viene illustrato con puntualità e dovizia di particolari utili ed efficaci in rapporto alla natura del parametro considerato. Le relazioni illustrano con efficacia le potenzialità dell'operatore economico candidato ed evidenziano le eccellenti caratteristiche di offerta prestazionale |

Ai sensi dell'art. 108, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a 40 (quaranta) punti su 70 (settanta) per il punteggio complessivo assegnato alla componente tecnica dell'offerta. Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.



- 2) per gli elementi di natura quantitativa (offerta economica Criterio E Ribasso sul prezzo posto a base di gara):
 - b. calcolo del punteggio tramite una interpolazione lineare tra l'offerta economica massima presentata dai concorrenti e quella minima fattibile, descritto, in simboli, così come seque:

V(a)i = Ra/Rmax

dove:

Ra = valore (ribasso) offerto dal concorrente a;

Rmax = valore (ribasso) dell'offerta più conveniente tra tutte le offerte presentate

ART. 22 - APERTURA DELLE BUSTE

- 1. Nella data ed ora indicate nel bando di gara, la Commissione appositamente nominata, provvederà, in seduta pubblica, alla verifica dell'integrità dei plichi, alla verifica della data ed ora di ricezione.
- 2. I rappresentanti dei concorrenti (non più di due persone per ogni offerente), se muniti di delega (anche in carta semplice, purché con esplicito riferimento alla procedura in oggetto) potranno far verbalizzare le loro osservazioni. In mancanza di delega sarà possibile solo assistere alle sedute pubbliche della Commissione.
- 3. Il Presidente provvederà, in seduta pubblica, allo sblocco delle offerte pervenute sulla piattaforma e all'apertura delle buste "A Documentazione Amministrativa". Successivamente la Commissione procederà a verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel Bando e Disciplinare di gara, ad attivare l'eventuale procedura di soccorso istruttorio e ad ammettere alla successiva fase di gara i concorrenti non esclusi.
- 4. La Commissione giudicatrice procederà in seduta pubblica allo sblocco delle offerte tecniche caricate sulla piattaforma ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente Bando e Disciplinare.
- 5. Successivamente, in una o più sedute riservate, la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule precedentemente indicati nel presente Disciplinare.
- 6. In seguito, in seduta pubblica, la Commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.
- 7. Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all'apertura delle buste "C" telematiche contenenti l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione.
- 8. La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.
- 9. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.
- 10. All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria.
- 11. Il Presidente della Commissione di Gara si riserva in ogni momento la facoltà di sospendere o rinviare la seduta di gara. Nel caso di rinvio si provvederà ad idonea pubblicazione sul sito della piattaforma telematica all'indirizzo https://gare.provincia.cs.it la/e data/e della/e successiva/e seduta/e.
- 12. All'aggiudicazione definitiva si procederà a norma di legge.

ART. 23 - ORGANO COMPETENTE PER IL RICORSO

Organo competente per il ricorso è il Tribunale Amministrativo Regionale T.A.R. CALABRIA a cui potrà essere presentato ricorso nel termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione dell'appalto.

ART. 24 - INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

1. Non sono ammesse, a pena di esclusione, le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto, le offerte in aumento, le offerte parziali e/o limitate; non sono altresì



ammesse le offerte che rechino abrasioni, ovvero correzioni non espressamente sottoscritte per conferma;

- 2. L'Amministrazione si riserva di non aggiudicare la gara, nel caso in cui nessuna delle offerte risulti accettabile, congrua e conveniente;
- 3. La gara sarà aggiudicata anche nel caso che sia pervenuta una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente;
- 4. La stazione appaltante si riserva la facoltà di posticipare la data fissata per la seduta pubblica di gara dandone comunicazione anche tramite pubblicazione di apposito avviso sul siti Internet del Comune di Sangineto, senza che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa a riguardo;
- 5. Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana o corredati da traduzione giurata;
- 6. E' vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta;
- 7. In caso si subappalto di parte dell'appalto, dichiarato in sede di gara, si applicano le norme di cui all'art. 119 del D.Lgs. 36/2023;
- 8. La stazione appaltante procederà alla risoluzione del contratto nei casi previsti dall'art. 122 del D.Lqs. 36/2023.
- 9. Si precisa che i mezzi di comunicazione scelti dalla stazione appaltante per tutte le comunicazioni attinenti la procedura di gara in oggetto sono costituiti dalla piattaforma telematica https://gare.provincia.cs.it e dalle pubblicazioni sul sito Internet del Comune di Sangineto all'indirizzo https://www.comune.sangineto.cs.it
- 10. Informativa ai sensi dell'art. 13, del D.Lgs. n. 196/2003 recante l'oggetto "Codice in materia di protezione dei dati personali"
- 11. Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, si precisa che il trattamento dei dati personali raccolti presso il Comune di Sangineto sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza e che i medesimi dati saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento di affidamento oggetto del presente Bando.
- 12. I suddetti dati personali saranno trattati dal Comune di Sangineto ai sensi del Nuovo Regolamento UE 679/2016 sulla privacy nei confronti dei quali gli interessati potranno esercitare i propri diritti, quali conferma dell'esistenza di dati che lo riguardano, la loro comunicazione e l'indicazione della logica e finalità del trattamento, nonché la cancellazione, la rettifica, l'aggiornamento o il blocco dei medesimi.
- 13. Tali dati saranno trattati al fine dell'esecuzione degli adempimenti e delle procedure dell'appalto in oggetto.
- 14. Responsabile del trattamento e della banca dati in oggetto è il Responsabile dell'Ufficio Tecnico, nella qualità di Responsabile Unico del Procedimento.

ART. 25 – RESPONSABILE PROCEDURA GARA E RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

La Responsabile della procedura di gara (R.p.G) è la **Dott.ssa Nicoletta Perrotti,** tel. 0984 814220 e-mail sua@provincia.cs.it

Il RUP ai sensi degli artt. 6 della L. 241/1990 ed art. 15 del D.Lgs. 36/2023 è il Responsabile del Settore Tecnico Ing. Giuliana Rosalia Cangelosi al quale potranno essere rivolte richieste di chiarimenti o informazioni anche mediante e-mail.

Sangineto Iì, 12/12/2023

La Responsabile del Servizio e RUP Ing. Giuliana Rosalia Cangelosi (firmato digitalmente)